

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-5101 del 05/10/2018
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BRT SpA per impianto ubicato in Via CHIESACCIA 40, Comune di VALSAMOGGIA (BO)
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5294 del 03/10/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno cinque OTTOBRE 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla ditta BRT SpA per impianto ubicato in Via CHIESACCIA 40, Comune di VALSAMOGGIA (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla ditta BRT SpA per l'impianto, destinato ad attività di AUTOTRASPORTO MERCI PER CONTO TERZI, ubicato in Via CHIESACCIA 40, Comune di VALSAMOGGIA, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate, quale parte integrante e sostanziale **negli Allegati A e B al presente atto**, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

1 Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

2 Ai sensi dell' art.. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la ditta BRT SpA a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La Ditta BRT SpA, C.F. 04507990150, P.IVA 04507990150, con sede legale a Milano, in PIAZZA DIAZ, 7, per l'impianto sito a VALSAMOGGIA (BO), in Via CHIESACCIA 40, ha presentato, nella persona di GIULIO FAGGIOLI, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica, al S.U.A.P. VALSAMOGGIA in data 28/03/2018 al Prot.n. 15203, domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3, tesa ad ottenere i seguenti titoli ambientali:

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune);
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ;

Il S.U.A.P. VALSAMOGGIA, con propria nota pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 30-07-2018 al Prot. n. PGBO_2018_17652 , Pratica SINADOC 24743/2018, ha trasmesso ad ARPAE-SAC, al gestore del Servizio idrico Integrato e al Comune di VALSAMOGGIA, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Risultano pervenuti i seguenti Pareri /Nulla Osta:

- Parere del servizio territoriale di ARPAE Bologna in merito alla Valutazione di impatto Acustico Distretto MONTAGNA (PGBO_2018_20101 del 06-09-2018);
- Parere in merito alla Valutazione di impatto Acustico del Comune di VALSAMOGGIA (PGBO_2018_22592 del 1-10-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Comune di VALSAMOGGIA (PGBO_2018_2259 del 1-10-2018);
- Parere in merito alla Scarico di Acque reflue del Gestore del Servizio Idrico Integrato - HERA SpA Div. Acqua (PGBO_2018_19430 del 28-08-2018);

Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶. Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 26.00 come di seguito specificato:

- Allegato A-Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti (Soggetto competente Comune); - cod.tariffa Art. 9 Tariffario pari a euro 26.00
- Allegato B-Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune) ; - Gli oneri saranno

⁶ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune.

Bologna, data di redazione 03/10/2018

Il Responsabile U.O.
Autorizzazioni Ambientali
ARPAE-SAC
Dott. Stefano Stagni⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 "Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae";
- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta BRT SpA, ubicato in Via CHIESACCIA 40,
Comune di VALSAMOGGIA (BO).**

ALLEGATO A

Matrice - Scarico di Acque Reflue Domestiche, Acque Meteoriche di Dilavamento e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di VALSAMOGGIA (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua):

- Scarico formato dall'unione di Acque Reflue Domestiche provenienti da Servizi igienici e similari, Acque Meteoriche di Dilavamento (prima pioggia) provenienti da Piazzale automezzi e Acque Meteoriche di Dilavamento coperti, recapitante in Pubblica Fognatura

Ulteriori scarichi

- Scarico di Acque Meteoriche di Dilavamento formato da Acque Meteoriche di Dilavamento di acque non contaminate, recapitante in Corpo Idrico Superficiale in corrispondenza di fosso poderale

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con parere favorevole PGB0_2018_2259 del 1-10-2018, visto anche il parere di Gestore del Servizio Idrico Integrato HERA SpA Div. Acqua, PGB0_2018_19430 del 28-08-2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Si applicano altresì le seguenti **ulteriori prescrizioni**:

la Ditta, ad integrazione del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, dovrà porre in opera un sistema di emergenza, anche solo manuale (es paratoia, saracinesca, ecc.), che consenta di utilizzare le condotte di raccolta delle acque reflue, quale contenimento in caso di rotture e/o sversamento accidentale di sostanze liquide contaminanti ed adottare una specifica procedura operativa per la gestione delle emergenze che comprenda le disposizioni al personale addetto ai fini di garantire la tempestiva attivazione del sistema di intercettazione;

E' fatta salva ogni eventuale prescrizione del Gestore del Corpo idrico Ricettore interessato.

Sinadoc n. 24743/2018

Documento redatto in data 03/10/2018

**Autorizzazione Unica Ambientale Impianto della Ditta BRT SpA, ubicato in Via CHIESACCIA 40,
Comune di VALSAMOGGIA (BO).**

ALLEGATO B

Matrice impatto acustico di cui all'art.8 c. 4 o c. 6 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

- Vista la Relazione sull'Impatto Acustico redatta e sottoscritta da Emanuele Morlini, tecnico competente in materia di Acustica, che attesta il rispetto dei limiti di zonizzazione acustica adottata dal Comune di VALSAMOGGIA ;
- Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di VALSAMOGGIA per la matrice impatto acustico, pervenuto in data 1-10-2018 con prot. PGB0_2018_22592 ;Visto il parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di MONTAGNA, pervenuto in data 06-09-2018 con prot. n. PGB0_2018_20101;

Si autorizza in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;

2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

3. Dovranno essere rispettate le prescrizioni impartite dal Comune di VALSAMOGGIA con nulla osta prot. PGB0_2018_22592 del 1-10-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

4. Si applicano le prescrizioni impartite dal Servizio territoriale competente di ARPAE, con parere prot. PGB0_2018_20101 del 06-09-2018, riportato nelle pagine successive come parte integrante del presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

- Documentazione di riferimento in atti di ARPAE - SAC di Bologna e del S.U.A.P. VALSAMOGGIA: Relazione di impatto acustico sottoscritta ai sensi della L. 447/1995 da Emanuele Morlini, in qualità di tecnico competente in acustica.

Sinadoc n. 24743/2018

Documento redatto in data 03/10/2018



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente
Servizio Ambiente

Invio tramite assegnazione in protocollo

SPETT.LE
**SUAP Associato per i Comuni di
Valsamoggia e Monte San Pietro**
c/o Municipio di Crespellano
Piazza Berozzi n. 3
40053 VALSAMOGGIA
suap.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

Invio tramite PEC

SPETT.LE
A.R.P.A.E – SAC di Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.p.r. n. 59/2013. Domanda di Autorizzazione Unica Ambientale per “attività di autotrasporto merci per conto terzi” - Impianto sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Chiesaccia 40 – Località Crespellano. Richiedente BRT SPA - (Pratica Suap n. 1438/2018). Trasmissione di parere.

Vista la documentazione inviata allo scrivente Servizio con prot. n. 39132 del 28/07/2018 da parte del SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro;

Tenuto conto dei pareri di:

- HERA spa del 28/08/2018 prot. 79060, pervenuto in data 29/08/2018 prot. 43833;
- ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26757/18 del 06/09/2018 prot. 20101, pervenuto in data 07/09/2018 prot. 45570, relativo al rilascio del nulla osta acustico;
- Servizio Urbanistica pervenuto al prot. n. 49244 del 26/09/2018;

Dato atto che trattasi di istanza di “Autorizzazione Unica Ambientale”, avanzata dalla ditta **BRT SPA** per “l’Autorizzazione di scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento provenienti dalle coperture dello stabilimento e del piazzale e il rilascio di N.O. acustico” relativamente alla “attività di autotrasporto merci per conto terzi” in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Chiesaccia 40 – Località Crespellano;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

Dato atto che per quanto riguarda:

a) la matrice emissioni in atmosfera

si prende atto di quanto indicato nella sopra citata comunicazione inviata dal Servizio Urbanistica con prot. n. 49244 del 26/09/2018 e si comunica che limitatamente alla matrice urbanistica, l'impianto di Via Chiesaccia n. 40, in località Crespellano distinto catastalmente al Foglio 3 Mappale 490 sezione Crespellano M320A è insediato rispetto al RUE e PSC vigenti:

- Sistema insediativo specializzato – ambiti specializzati per attività produttive di rilievo sovracomunale – sub-ambiti in corso di trasformazione secondo la pianificazione vigente (PUA convenzionati) APS.Me.
- l'area si trova all'interno di territorio urbanizzato TU (art. 6.1 PSC Norme);
- Interferenze con ambiti produttivi di rilievo sovracomunale suscettibili di sviluppo;
- Ambito di controllo degli apporti d'acqua in pianura;
- parte in fascia di rispetto stradale;
- fasce di rispetto della centuriazione;
- connettivo ecologico diffuso;
- parte corridoio fluviale;

b) la matrice impatto acustico

l'insediamento, secondo quanto previsto nella classificazione acustica del territorio approvata, rientra interamente:

- nella Classe V "Prevalentemente industriali";
- in fascia di pertinenza acustica da strade di nuova realizzazione (D.P.R. 30/03/2004 n. 142);

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26757/18 del 06/09/2018 prot. 20101, pervenuto in data 07/09/2018 prot. 45570, per il caso in questione *"NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte."*

c) la matrice scarico delle acque reflue fognarie

- relativamente agli scarichi fognari in pubblica fognatura, si prende atto di quanto indicato nel parere del HERA spa del 28/08/2018 prot. 79060, pervenuto in data 29/08/2018 prot. 43833;

Tenuto conto di quanto sopraccitato, in riferimento all'istanza avanzata dalla suddetta ditta **BRT SPA** per *"l'Autorizzazione di scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque reflue di dilavamento provenienti dalle coperture dello stabilimento e del piazzale e il rilascio di N.O. acustico"* relativamente alla **"attività di autotrasporto merci per conto terzi"** in insediamento sito in Comune di Valsamoggia (BO), Via Chiesaccia 40 – Località Crespellano, si esprime per quanto di competenza

parere favorevole

al rilascio dell'"Autorizzazione Unica Ambientale" vincolato alle seguenti prescrizioni:



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- **relativamente alla matrice impatto acustico:**

Si rilascia nulla osta acustico, nell'ambito del rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, con le seguenti prescrizioni:

- 1) **i livelli di rumorosità** generati dall'impianto dovranno rispettare i limiti fissati per la zona acustica di appartenenza, alla Classe V “Prevalentemente industriali”, poiché l'impianto ricade interamente in tale classificazione e (oltre a questi limiti)
- 2) poiché l'impianto rientra interamente anche in fascia di pertinenza acustica da strade di nuova realizzazione (D.P.R. 30/03/2004 n. 142), **i livelli di rumorosità** dovranno rispettare anche i limiti fissati per tale fascia di pertinenza, qualora più restrittivi di quelli previsti per la sopra citata Classe V;
- 3) inoltre, l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Quanto sopra con la precisazione che, come indicato nel sopra citato parere ARPAE-ST - Distretto di Montagna - SINADOC n. 26757/18 del 06/09/2018 prot. 20101 (pervenuto in data 07/09/2018 prot. 45570), per il caso in questione *“NON si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.”*

- **relativamente alla matrice emissioni in atmosfera:**

Si da atto dell'inquadramento urbanistico dell'impianto in argomento secondo quanto sopra indicato per la matrice emissioni in atmosfera;

- **relativamente alla matrice scarico delle acque reflue fognarie:**

Si esprime parere favorevole al rilascio dell'“Autorizzazione Unica Ambientale”, per quanto di competenza, con le seguenti prescrizioni:

- 1) vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia (“acque di scarico”);
- 2) le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- 4) il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) le “acque di scarico” dovranno essere opportunamente quantificate;
- 6) i sistemi di trattamento delle acque di scarico dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l’anno;
- 7) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall’attività lavorativa dovranno essere raccolti in area protetta dalle intemperie e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 8) adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall’Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- 9) l’Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 10) l’Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l’autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario – depurativo;
- 11) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell’Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all’insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati.

Qualora l’attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l’insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione, che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.



Comune di Valsamoggia

(Città Metropolitana di Bologna)

Area Cura Territorio, Servizio manutenzione, squadre esterne, ambiente

Servizio Ambiente

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Geom. Turatti Dino

Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

I dati personali afferenti il presente procedimento sono oggetto di trattamento esclusivamente per fini istituzionali e conformemente al disposto del D.Lgs. 196/2003; il conferimento dei dati è obbligatorio (L. 283/1962, DPR 327/1980). *Il trattamento è effettuato con modalità cartacee ed informatiche; titolare è il Comune Valsamoggia e Responsabile è il geom. Dino Turatti; in relazione al trattamento sono esercitabili i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/03.*

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 28 agosto 2018
Prot. n. 79060

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico

ns. rif. Hera spa Data prot.: 30-07-2018 Num. prot.: 0071286
PA&S numero 86/2018

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

**Ditta richiedente: "BRT SpA" - Corriere Espresso sito in Via Chiesaccia n°40
Loc. Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO).**

*SUAP Associato per i Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro: **Pratica n.1438/18**
Domanda di Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue
domestiche e acque meteoriche di prima pioggia.*

In merito all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Domenico Simone in qualità di procuratore speciale della Ditta "**BRT SPA**" codice fiscale / p. IVA 04507990150 con sede legale in Milano (MI) Piazza Diaz,7 e insediamento adibito all'attività di magazzino, logistica ed autotrasporto in VIA CHIESACCIA n. 40 Località Crespellano - Comune di Valsamoggia (BO); verificato dalla documentazione pervenuta che:

- la Ditta "BRT SpA" esercita attività di autotrasporto per conto terzi, e nell'insediamento di Via Chiesaccia, 40 non effettua alcun tipo di lavorazione ma esclusivamente il transito delle merci da un automezzo all'altro senza stoccaggio o deposito, con esclusione di prodotti ADR e/o alimentari deperibili;
- l'insediamento origina acque reflue domestiche (servizi igienici e similari per n°130 addetti) e acque meteoriche ricadenti sul piazzale di pertinenza dello stabilimento, sul quale circolano i mezzi impiegati nell'attività, raccolte e trattate per il volume della prima pioggia in impianto aziendale;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque meteoriche di prima pioggia (“acque di scarico”);
- le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite fissati dalla Tabella 3 dell'allegato 3 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc.;
- il pozzetto di ispezione e prelievo delle acque di scarico dovrà essere conforme allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2; dovrà consentire il posizionamento del campionatore automatico e il prelievo delle acque per caduta; dovrà essere opportunamente indicato con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- le “acque di scarico” dovranno essere opportunamente quantificate;
- i sistemi di trattamento delle acque di scarico dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di controllo, manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività lavorativa dovranno essere raccolti in area protetta dalle intemperie e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente all'insediamento, alle acque e al corpo ricettore sopra indicati. Qualora l'attività sia trasferita in altro luogo, ovvero l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento o ristrutturazione,

che comporti uno scarico avente caratteristiche qualitative e quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e Depurazione Emilia

Ing. Giannicola Scarcella

Spett. comune di Valsamoggia
P.zza Garibaldi, 1
40053 Bazzano (BO)
comune.valsamoggia@cert.provincia.bo.it

e p. c. spett. S.A.C. Bologna
c. a. Guizzardi
sede

OGGETTO: Parere relativo al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, nell'ambito della procedura di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 – stabilimento ditta BRT SPA, Via CHIESACCIA 40 in loc. Crespellano nel comune di Valsamoggia.

È pervenuta alla scrivente Agenzia la richiesta di rilascio dell'autorizzazione in oggetto.

Riguardo alla relazione presentata, sottoscritta da un tecnico competente in acustica ambientale, si osserva quanto segue.

L'edificio industriale ospiterà un'azienda attiva nel settore del trasporto di merci su tutto il territorio nazionale: i servizi variano dalla consegna di diverse tipologie di spedizioni, alla movimentazione ed alla distribuzione delle merci.

Secondo quanto riportato nella relazione presentata, la ditta intende svolgere l'attività di corriere in orario diurno, in orari compresi tra le ore 06:00 e le 19:30 circa. Nel prendere doverosamente atto di ciò, che condiziona sostanzialmente gli esiti dello studio, ci si limita ad evidenziare che sovente le attività di corriere si svolgono anche in orario notturno.

Sono state fornite sufficienti informazioni sul territorio intorno all'azienda, individuando tutti i potenziali recettori sensibili, costituiti da alcuni edifici abitativi. Secondo la classificazione acustica del comune di Valsamoggia, alle aree dove si trovano i recettori sensibili è stata assegnata la quinta classe acustica.

Sono state correttamente individuate tutte le possibili sorgenti di rumorosità. Nella relazione presentata è riportata la caratterizzazione delle sorgenti sonore,

I valori di rumorosità "ante operam" presso il sito attuale sono stati ricavati da rilievi fonometrici significativi dei livelli di pressione sonora in ambiente reale, in periodo diurno, eseguiti da tecnico abilitato allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo. I valori relativi al periodo diurno sono stati ricavati da rilievi eseguiti nel 2018.

Sono state riportate le condizioni di effettuazione delle misure di rumore ai sensi del D.M. 16/03/1998, secondo quanto riportato nell'allegato B (criteri e modalità di esecuzione delle misure).

Nella relazione presentata sono riportati i tempi di misura ed i tempi di osservazione relativi alle rilevazioni compiute. Il tecnico competente che ha eseguito lo studio ha effettuato misurazioni strumentali per accertare in via previsionale l'impatto acustico. Il monitoraggio acustico ha riguardato le civili abitazioni esistenti nell'intorno.

La rilevazione del rumore ambientale risulta supportata da elaborato grafico descrittivo della collocazione dei punti di misura scelti.

Per quanto attiene alla verifica previsionale del criterio differenziale, è stato correttamente stimato il livello ambientale "ante operam" presso il sito, allo scopo di fornire informazioni sul livello del rumore residuo.

Conclusioni.

Sono state fornite tutte le altre informazioni necessarie per una corretta valutazione, e la documentazione presentata soddisfa quanto richiesto dalla scrivente Agenzia.

I risultati delle rilevazioni acustiche eseguite dimostrano il rispetto dei limiti assoluti di immissione sonora, per il periodo diurno.

Si ritengono pertanto condivisibili le previsioni del tecnico competente, sviluppate con le modalità sopra riassunte e conformemente ai criteri regionali di cui alla delibera 673/2004, che hanno evidenziato nello scenario futuro il rispetto dei limiti di legge, per gli esistenti ricettori.

Gli obiettivi di uno studio di impatto acustico sono la dimostrazione che l'opera oggetto dello stesso sia compatibile sotto il profilo acustico. Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, ritenuto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame, si evince l'ammissibilità del progetto presentato, risultato conforme alle prescrizioni di legge. Si ritengono pertanto condivisibili le conclusioni del tecnico competente.

Preso atto di quanto riportato nella relazione presentata, si ritiene pertanto di poter escludere il rischio di immissioni potenzialmente pregiudizievoli per l'ambiente all'esterno dell'impianto produttivo e l'insorgere di sinergie di pericolo e/o di criticità nella zona in esame.

In ragione di quanto sopra esposto, si ritiene che il progetto sia conforme, per quanto concerne la componente rumore, alle norme di riferimento (Legge n. 447/95 e seguenti decreti attuativi).

L'Autorità competente può in taluni casi richiedere al proponente la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a dimostrare il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5.3 della Delibera di Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 673/2004, avente per Oggetto "criteri tecnici per la redazione

della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 9 maggio 2001, n. 15 recante disposizioni in materia di inquinamento acustico”, **NON** si ritiene necessaria la verifica acustica sperimentale, ad attività in esercizio, tesa a valutare l'effettiva situazione che verrà a determinarsi, verificando mediante nuove apposite rilevazioni fonometriche il rispetto dei valori limite in coerenza con le stime previsionali prodotte.

Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto di competenza, vista la documentazione presentata, valutati gli aspetti ambientali dell'intervento previsto e rappresentato nella relazione e negli elaborati grafici allegati, preso atto dell'adeguatezza dell'intervento proposto, vista la cit. Delibera di Giunta Regionale n. 673/2004, ritenendo che vi siano le condizioni per l'emissione di un parere tecnico da parte di questo Distretto, si esprime

PARERE FAVOREVOLE

al rilascio del nulla osta acustico ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge 26/10/1995 n. 447, condizionato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. l'intervento dovrà essere realizzato e mantenuto conformemente a quanto previsto negli elaborati grafici di progetto.

Il presente parere è espresso nell'ambito dell'istruttoria sulla domanda di rilascio di autorizzazione unica ambientale ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, di cui alla pratica **sinadoc n. 24743/18.**

Restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti saluti.

(istruttoria a cura del tecnico M. Mezzetti)

**Il Dirigente
(dott. Vittorio Gandolfi)**

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.